

L'adesione al gruppo Lega per Salvini Premier da parte di eletti nelle liste di altri movimenti politici dovrà essere proposta dal gruppo parlamentare della Lega per Salvini Premier ed approvata dal Consiglio federale, qualora sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. L'adesione ad altro gruppo, da parte degli eletti nelle liste della Lega per Salvini Premier, dovrà essere altresì concordata con il Consiglio federale.

Art. 35.

I Gruppi consiliari

Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri eletti nelle liste della Lega per Salvini Premier si costituiscono in gruppo, il cui Capogruppo riferisce direttamente al Segretario regionale per quanto riguarda i Consiglieri regionali. Si farà riferimento al Segretario provinciale per quanto riguarda i Consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali.

Il Capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio direttivo regionale. L'adesione al gruppo da parte di eletti in altre liste dovrà essere preventivamente concordata con il Segretario regionale e ratificata dal Consiglio direttivo regionale, qualora sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. L'adesione ad altro gruppo da parte degli eletti nelle liste di Lega per Salvini Premier dovrà essere altresì concordata con il Segretario regionale e ratificata dal Consiglio direttivo regionale.

DISPOSIZIONI FINALI

I. Il Consiglio federale, con propria delibera, fermo restando l'osservanza dell'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, può correggere eventuali errori materiali o meri difetti di coordinamento tra gli articoli contenuti nel presente Statuto, nonché introdurre disposizioni d'ordine legislativo nazionale od europeo. Lo stesso è competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto.

II. La mancata e ingiustificata partecipazione, ancorché parziale dei delegati elettivi e di diritto al Congresso federale e regionale, comporta la perdita di detta qualifica. La legittimità di eventuali giustificazioni sarà valutata dal Consiglio federale.

III. Le articolazioni territoriali regionali devono organizzare Scuole Quadri permanenti, utili per la formazione politica dei militanti. La frequentazione di tali scuole è requisito preliminare per la presa in esame delle candidature alle elezioni amministrative. I Parlamentari e i Consiglieri regionali devono prestare obbligatoriamente e gratuitamente la loro opera, a seconda delle proprie specifiche competenze, al fine di contribuire attivamente alla formazione dei tesserati all'attività amministrativa e politica. Un apposito regolamento della Lega per Salvini Premier stabilirà le modalità di partecipazione e le sanzioni in caso di inottemperanza.

IV. Il numero dei mandati per le cariche elettive interne ed esterne alla Lega per Salvini Premier e alle articolazioni territoriali regionali, i requisiti di anzianità ed esperienze politico/organizzative nella Lega per Salvini Premier per le candidature interne ed esterne, nonché la procedura per l'acquisizione della qualifica di Socio ordinario militante sono determinati in un apposito regolamento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I. A far data dalla costituzione della Lega per Salvini Premier, i Soci fondatori compongono il Congresso federale e agiscono, altresì, in qualità di Consiglio federale sino al successivo Congresso federale elettivo, che dovrà essere svolto entro 12 mesi dall'approvazione del presente statuto.

II. Il Segretario federale, su conforme delibera del Consiglio federale, ha il potere di modificare la sede della Lega per Salvini Premier, fermo restando l'osservanza dell'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 149 del 2013.

III. Le relazioni e gli accordi con altre associazioni o partiti politici sono disciplinati da specifici regolamenti.

ALLEGATO



17A08410

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 novembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1952
Yen	132,69
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,431
Corona danese	7,4424
Lira Sterlina	0,89375
Fiorino ungherese	311,24
Zloty polacco	4,2087
Nuovo leu romeno	4,6418
Corona svedese	9,926
Franco svizzero	1,1718
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,7533
Kuna croata	7,5588
Rublo russo	69,4793
Lira turca	4,6756
Dollaro australiano	1,5656
Real brasiliano	3,8564
Dollaro canadese	1,5156
Yuan cinese	7,8905
Dollaro di Hong Kong	9,3249

